

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCILO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3998-2011 proposto da:

AGRICOLA OLGELASCA DI BARGNA ANGELO, FUMAGALLI GIUSEPPE & C.
SNC

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE N. 13 INT. 18, presso lo studio dell'avvocato VALENSISE CAROLINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO CAMPO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE di CARUGO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato DE DOMINICIS TOMMASO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO DI COMO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- intimata -

avverso la sentenza n. 127/19/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 21/09/09, depositata il 28/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito l'Avvocato De Dominicis Tommaso difensore del controricorrente che insiste per il rigetto del ricorso;

è presente il P.G. in persona Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Agricola Olgelasca s.n.c. di Bargna Angelo, Fumagalli Giuseppe & C. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 127/13/09, depositata il 28 dicembre 2009, con la quale essa rigettava l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicchè l'opposizione inerente all'avviso di accertamento, relativo all'ICI per gli anni 2001-05 su diversi fabbricati, ben venti, posti su un fondo di sua proprietà, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l'atto di classamento, con la categoria D/8, risaliva al 1990, su richiesta dello stesso proprietario di allora, e che la rendita era stata attribuita nel 1998, senza che l'ente territoriale potesse modificarla, mentre l'appellante non aveva fornito adeguati elementi di prova in ordine al suo assunto circa la ruralità dei manufatti, come capanni o voliere, non apparendo adeguata al riguardo la documentazione offerta, il Comune di Carugo e

l'agenzia del territorio resistono con separati controricorsi, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che si tratta di manufatti, in cui vengono svolte attività prettamente connesse alla coltivazione del fondo ed all'allevamento del bestiame, sicchè essi hanno carattere rurale, e quindi vanno esenti da tale tipo di imposta, pena la doppia imposizione, posto che ineriscono al terreno sottoposto separatamente ai tributi, giusta il reddito dominicale.

Il motivo è inammissibile per genericità, in quanto la ricorrente non ha riportato il tratto del ricorso in appello, con cui avrebbe addotto la doglianza, nè ha indicato i documenti e il contenuto, con i quali avrebbe offerto "a prova del suo assunto.

3. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di legge, giacchè il giudice di appello non considerava che i fabbricati rurali, ancorchè iscritti in catasto, tuttavia sono esenti dall'imposta locale a seguito delle varie innovazioni legislative in materia, dal momento che il loro valore è inglobato in quello complessivo del fondo su cui insistono, sicchè l'imposta viene calcolata sul reddito dominicale, e ciò anche al fine di evitare la doppia imposizione.

La censura non ha pregio, atteso che, com'è noto, in tema di ICI, soltanto l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a, come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis aggiunto dalla Legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora invece l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, nella specie D/8, era allora onere della contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI, come nella specie. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta (V. pure Cass. Ordinanza n. 20001 del 30/09/2011, Sez. U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009).

4. Quindi anche in rapporto alle corrette valutazioni giuridiche svolte dal giudice di appello, le doglianze della contribuente non riescono ad intaccare quelle del medesimo, onde queste vanno complessivamente condivise, con il conseguente rigetto del ricorso.

9. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore dei controricorrenti, e che liquida per il Comune in Euro 200,00 per esborsi, e per esso e l'agenzia in Euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuno per onorario, oltre alle generali ed agli accessori di legge per il primo, e a quelle prenotate a debito, oltre a SPAD per la seconda. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013